

LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE INVEST
Società d'investimento a capitale variabile
Sede sociale: 5, Allée Scheffer,
L-2520 Lussemburgo
R.C.S. Lussemburgo: B-25.301

STATUTO RIELABORATO

AL 1° LUGLIO 2008

Articolo 1

È costituita fra i sottoscrittori e tutti quelli che diventano azionisti, una società avente la forma di società anonima ("société anonyme") qualificata come società d'investimento a capitale variabile ("SICAV") e denominata Lombard Odier Darier Hentsch Invest, in breve LODH Invest. Lombard Odier Darier Hentsch Invest e LODH Invest potranno essere utilizzati l'uno indipendentemente dall'altro.

Articolo 2

La Società viene costituita con una durata illimitata.

Articolo 3

L'unico oggetto della Società è quello di investire i fondi disponibili in valori mobiliari di qualunque tipo e in altre attività ammesse ai sensi della Parte 1 della Legge del 20 dicembre 2002 sugli organismi di investimento collettivo allo scopo di ripartire i rischi di investimento e di offrire agli azionisti i risultati derivanti dalla gestione del proprio portafoglio.

La Società potrà prendere tutte le misure e fare tutte le operazioni che riterrà utili al conseguimento e allo sviluppo dell'oggetto sociale, entro i limiti fissati dalla legge del 20 dicembre 2002 relativa agli organismi di investimento collettivo o dalle relative norme sostitutive o modifiche (la "Legge"). La Società è una società d'investimento autogestita in conformità con i termini della Legge ed è autorizzata a delegare a parti terze una o più funzioni.

Articolo 4

La sede legale della Società è stabilita a Lussemburgo, nel Granducato del Lussemburgo. Potranno essere stabilite delle filiali o altri uffici nel Lussemburgo e all'estero, su delibera del Consiglio di amministrazione (il "Consiglio").

Nel caso in cui il Consiglio ritenga che siano sopravvenuti o siano imminenti eventi straordinari di natura politica o militare tali da interferire con le normali attività della Società presso la sua sede legale o da impedire la comunicazione fra la sede stessa e le persone operanti all'estero,

la sede potrà essere temporaneamente trasferita all'estero, fino alla completa cessazione dei suddetti eventi; tale provvedimento temporaneo non avrà alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il temporaneo trasferimento della sede legale, rimarrà una società di diritto lussemburghese.

Articolo 5

Il capitale della Società è espresso in dollari degli Stati Uniti d'America ("USD") ed è costituito da azioni senza indicazione di valore nominale (le "Azioni") ed è uguale in ogni momento al totale dell'attivo netto della Società come definito in prosieguo. Il capitale minimo della Società è pari almeno all'equivalente in USD di Euro 1 250 000 (EUR).

Il Consiglio può in ogni momento e senza limitazioni emettere Azioni a un prezzo di offerta (il "prezzo di offerta") per ciascuna Azione della relativa classe e categoria di Azioni, conformemente all'Articolo 24, senza riservare agli azionisti esistenti l'opzione sulle Azioni da emettere. Il Consiglio può delegare a qualunque Amministratore della Società debitamente autorizzato (un "Amministratore"), procuratore o altra persona debitamente autorizzata la funzione di accettare la sottoscrizione e/o la consegna di Azioni nonché di ricevere il pagamento per tali Azioni.

All'atto dell'emissione di un'Azione, o prima, il Consiglio deve determinare la classe di azioni (il "Comparto") sulla base della quale verrà designata ciascuna Azione e le Azioni saranno divise in classi in relazione al Comparto cui sono state allocate. Nonostante il capitale della Società sia espresso in USD, qualunque somma pagabile per o in relazione a un'Azione (ivi compresi senza limitazione il prezzo di offerta e il prezzo di rimborso) sarà calcolata e versata nella valuta determinata dal Consiglio in generale o relativamente a una particolare classe.

Il Consiglio ha la facoltà di emettere, in relazione a ciascun Comparto Azioni in forma di Azioni di capitalizzazione (Azioni di categoria A) e di Azioni di distribuzione (Azioni di categoria D). Un'Azione di capitalizzazione è l'Azione di qualunque Comparto che non conferisce al suo possessore il diritto a ricevere i dividendi dichiarati per le Azioni di tale Comparto ma che aumenta di valore in relazione alla somma che viene altrimenti distribuita per mezzo di dividendi su tutte le altre Azioni. Un'Azione di distribuzione è un'Azione di qualunque Comparto che conferisce al suo possessore il diritto a ricevere i dividendi dichiarati sulle Azioni di tale Comparto.

All'interno di ogni Comparto, il Consiglio avrà il potere di emettere Azioni di varie categorie differenziate, tra l'altro, in relazione alla loro politica dei dividendi, alle loro strutture commissionali, alle politiche di copertura, ai minimi d'investimento, alla qualità degli investitori o in base ad altre diverse specificazioni e di emettere Azioni che potranno essere espresse in diverse valute, secondo le decisioni prese dal Consiglio stesso. Il Consiglio potrà decidere se e in quale data emettere le azioni di tali categorie per offrirle in vendita, ai termini e alle condizioni stabiliti dal Consiglio stesso.

Ove il contesto lo richieda, i riferimenti del presente Statuto alle classi sono da intendersi come riferimenti a tali categorie.

Articolo 6

Gli Amministratori possono emettere Azioni nominative ("Azioni nominative") e Azioni al portatore ("Azioni al portatore") in relazione a ciascuna classe e categoria di Azioni.

Per quanto riguarda le Azioni al portatore, i relativi certificati saranno emessi nella forma stabilita dal Consiglio. Qualora un possessore di Azioni al portatore chieda che queste siano

convertite in Azioni nominative, non dovrà essergli addebitato alcun costo. I possessori di Azioni nominative possono richiedere i relativi certificati. La Società può, a propria discrezione, addebitare i costi abituali. Qualora un azionista decida di non volere il relativo certificato azionario, questi riceverà in cambio una conferma delle Azioni possedute. I certificati azionari devono essere firmati da due Amministratori o da un Amministratore e da un procuratore debitamente autorizzato dal Consiglio. Le firme dei due Amministratori possono essere manoscritte, stampate o facsimile. La firma del procuratore autorizzato deve essere manoscritta. La Società può emettere dei certificati temporanei nella forma determinata di volta in volta dal Consiglio.

Le Azioni possono essere emesse solo su accettazione della sottoscrizione e dietro pagamento del prezzo come previsto dal seguente Articolo 24. Il sottoscrittore riceve immediatamente i certificati azionari definitivi o, nel caso di cui sopra, una conferma delle Azioni possedute.

Il pagamento degli eventuali dividendi agli azionisti viene effettuato, nel caso di Azioni nominative, all'indirizzo indicato nel libro dei soci o a qualunque altro indirizzo comunicato per iscritto agli Amministratori e, nel caso di Azioni al portatore, su presentazione delle relative cedole all'agente o agli agenti, designati a tale scopo dalla Società.

Tutte le Azioni emesse dalla Società, salvo le Azioni al portatore, vengono iscritte nel libro dei soci, che deve essere tenuto dalla Società o da una o più persone designate dalla stessa e deve riportare per ciascun possessore di Azioni nominative il nome, il domicilio fiscale o altro domicilio notificato alla Società, nonché il numero la classe e la categoria delle Azioni possedute. Ogni cessione di Azioni, eccettuate le Azioni al portatore, deve essere registrata nel libro dei soci e comporta il pagamento degli usuali compensi stabiliti dagli Amministratori per la registrazione di qualunque altro documento che riguarda o limita il diritto di proprietà di ciascuna Azione.

La Società non sarà ritenuta responsabile verso terzi in caso di negoziazione delle suddette Azioni e avrà il diritto di considerare come inesistenti i diritti, gli interessi o altre pretese da parte di qualunque altra persona in relazione alle suddette Azioni, a condizione che quanto sopra non privi alcuna persona del diritto che questa potrebbe avere a giusta ragione di richiedere la registrazione di una variazione nell'iscrizione di Azioni nominative.

Le Azioni sono esenti da qualunque limitazione al diritto di cessione e da qualunque privilegio a favore della Società.

La cessione di Azioni al portatore viene effettuata tramite la consegna dei relativi certificati azionari al portatore corredati di tutte le cedole non ancora scadute. La cessione di Azioni nominative avviene tramite un avviso di cessione da parte dell'azionista interessato che deve essere iscritta nel libro dei soci della Società.

Ciascun titolare di Azioni nominative deve fornire alla Società un indirizzo, al quale verranno inviati tutti gli avvisi e le comunicazioni della Società. Tale indirizzo deve essere registrato nel libro dei soci. Nel caso di contitolari di una stessa Azione, verrà registrato un solo indirizzo a cui verranno inviati tutti gli avvisi.

Qualora un azionista non fornisca l'indirizzo, la Società può consentire che venga registrata nel libro dei soci un'annotazione, in base alla quale l'indirizzo dell'azionista risulta presso la sede legale della Società, o altro indirizzo indicato di volta in volta dalla Società, finché l'azionista in questione non fornirà alla Società un altro indirizzo. Un azionista può variare in qualunque momento

l'indirizzo registrato nel libro dei soci, previa notifica scritta inviata alla sede legale della Società, o all'indirizzo stabilito di volta in volta dalla Società.

Se in conseguenza del pagamento effettuato da un sottoscrittore devono essere emesse frazioni di un'Azione, tali frazioni devono essere registrate nel libro dei soci. Tali frazioni non conferiscono il diritto di voto, ma, in base a quanto stabilito dalla Società, conferiscono il diritto a ricevere una frazione corrispondente di dividendo. Nel caso di Azioni al portatore, vengono emessi solo certificati relativi ad Azioni unitarie.

Articolo 7

Qualora un azionista dimostri con mezzi ritenuti soddisfacenti dalla Società che il suo certificato azionario è stato smarrito, rovinato o distrutto, in tal caso, su sua richiesta, potrà essere emesso un duplicato del certificato azionario, alle condizioni e garanzie stabilite dalla Società, che includono una garanzia emessa da una compagnia di assicurazioni, che la Società potrà scegliere, ma senza limitazioni al riguardo. Al momento dell'emissione di un nuovo certificato, sul quale verrà indicato che si tratta di un duplicato, il certificato originale, in luogo del quale sarà stato emesso il nuovo duplicato, diventerà nullo.

La Società può, a propria discrezione, addebitare i costi abituali sostenuti per l'emissione di un duplicato o di un nuovo certificato azionario in sostituzione di quello smarrito, rovinato o distrutto.

Articolo 8

La Società può limitare o vietare il possesso di Azioni a persone, imprese o enti, e in particolare a persone che violano la legge o le norme di un qualsivoglia Paese o autorità governativa, o a persone non autorizzate a possedere tali Azioni in virtù della suddetta legge o norma, o ancora a persone che, secondo il Consiglio, potrebbero assoggettare la Società a imposte o a oneri pecuniari cui la Società non sarebbe stata altrimenti soggetta, o come deciso e indicato dal Consiglio nel prospetto attuale, alle "US Persons", come di seguito indicato (definite anche come "persone cui è precluso il possesso di Azioni"), e a tale scopo la Società può:

a) rifiutarsi di emettere un'Azione o di registrare qualunque cessione di Azioni qualora ritenga che con tale emissione o registrazione la proprietà di tali Azioni sia o possa essere attribuita a una persona cui è precluso il possesso di Azioni della Società; e

b) richiedere in qualunque momento a una persona, il cui nome risulti nel libro dei soci, o a qualunque persona stia cercando di registrarvi una cessione di Azioni, di fornire tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare se la proprietà effettiva delle Azioni di tale azionista risulta o risulterà attribuita a una persona cui è precluso il possesso di Azioni della Società; e

c) qualora la Società ritenga che una persona, cui è precluso il possesso di Azioni della Società, sia beneficiaria, da sola o assieme ad altri, di Azioni, può procedere al rimborso obbligatorio di tutte le Azioni possedute da tale azionista, con le seguenti modalità:

1) la Società invierà un avviso (indicato qui di seguito come "Avviso di acquisto") all'azionista che compare nel libro dei soci come proprietario delle Azioni da acquistare, specificando quali sono le Azioni da riacquistare, come indicato in precedenza, il prezzo da pagarsi per ciascuna Azione e il luogo in cui effettuare il pagamento del prezzo di acquisto. Tale avviso verrà inviato all'azionista a mezzo lettera raccomandata presso l'ultimo indirizzo noto o registrato nel libro

dei soci. Il suddetto azionista sarà quindi obbligato a consegnare immediatamente alla Società il certificato o i certificati relativi alle Azioni indicate nell'Avviso di acquisto. Subito dopo la chiusura delle attività del giorno indicato nell'Avviso di acquisto, l'azionista in questione cesserà di essere tale e il suo nome verrà cancellato dal libro dei soci;

2) il prezzo al quale le Azioni specificate nell'Avviso di acquisto verranno acquistate (indicato qui di seguito come "prezzo di acquisto") sarà pari al valore netto d'inventario delle Azioni, determinato in base al seguente Articolo 23;

3) l'importo del prezzo di acquisto sarà versato all'azionista in USD, eccetto che nei periodi di limitazione dei cambi in relazione a tale valuta, e verrà depositato dalla Società in Lussemburgo o in un altro luogo (come indicato nell'Avviso di acquisto) per essere pagato a tale persona su presentazione del certificato o dei certificati relativi alle Azioni specificate nell'Avviso. Dopo l'avvenuto deposito di tale importo, come sopra specificato, nessuna persona avente un interesse nelle Azioni indicate nell'Avviso di acquisto potrà rivendicare ulteriori interessi in tali Azioni o altre pretese nei confronti della Società o dei suoi beni, fatto salvo il diritto della persona che figura quale proprietario di ricevere l'importo depositato (senza interessi) su effettiva presentazione del o dei certificati azionari di cui sopra;

4) l'esercizio da parte della Società dei poteri previsti dal presente articolo non può in alcun caso essere contestato o invalidato, sulla base del fatto che non sussiste prova sufficiente del possesso di Azioni da parte di una determinata persona o che il reale proprietario di un'Azione non è quello che risultava alla Società alla data dell'Avviso di acquisto, a condizione che i suddetti poteri siano stati esercitati dalla Società in buona fede; e

d) ricusare il voto di una persona cui sia precluso il possesso di Azioni della Società in qualunque assemblea degli azionisti della Società.

Nel presente Statuto, l'espressione "cittadino statunitense" o "US Person" indica una persona che abbia cittadinanza o residenza negli Stati Uniti d'America, una società di persone costituita o esistente in uno qualunque degli stati, dei territori o dei possedimenti degli Stati Uniti d'America, una società di capitali costituita in base alle leggi vigenti negli Stati Uniti d'America, o in uno qualunque degli stati, dei territori o dei possedimenti degli Stati Uniti d'America, ovvero una proprietà o trust, salvo le proprietà o i trust il cui reddito proveniente da fonti esterne agli Stati Uniti non rientra nell'imponibile lordo per il calcolo dell'imposta federale sul reddito degli Stati Uniti.

Articolo 9

Qualunque assemblea, regolarmente costituita, degli azionisti della Società o di una classe o categoria di Azioni rappresenta tutti gli azionisti della Società o della classe o categoria di Azioni, a seconda del caso. Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti gli azionisti della Società, o della classe o categoria, a seconda del caso, qualunque sia il numero di Azioni detenute. Essa ha inoltre i più ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare gli atti relativi alle attività della Società.

Articolo 10

L'assemblea generale annuale degli azionisti si tiene, conformemente alla legge lussemburghese, a Lussemburgo presso la sede legale della Società, o in altra località del Lussemburgo specificata nell'avviso di convocazione, l'ultimo giovedì del mese di febbraio alle ore 11.00. Se tale data non cade in un giorno lavorativo per le banche del Lussemburgo, l'assemblea si tiene il giorno lavorativo bancario successivo. L'assemblea generale annuale può essere convocata

all'estero, a totale e assoluta discrezione del Consiglio, qualora circostanze eccezionali lo richiedano.

Possono inoltre essere convocate altre assemblee di azionisti nel giorno, ora e luogo indicati nelle relative convocazioni.

Articolo 11

Salvo diversa disposizione del presente Statuto, il quorum e i termini di legge si applicano all'avviso di convocazione e allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti della Società.

Ciascuna Azione conferisce il diritto a un solo voto, nei limiti previsti dal presente Statuto. Ogni azionista può farsi rappresentare da un'altra persona in una determinata assemblea degli azionisti, rilasciandole delega per iscritto, o tramite cablogramma, telegramma, telex o telefax.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea degli azionisti regolarmente costituita sono adottate a maggioranza semplice dei voti espressi validamente. I voti espressi validamente non comprendono i voti relativi alle azioni rappresentate all'assemblea ma rispetto ai quali gli azionisti non hanno partecipato al voto o si sono astenuti o hanno consegnato una scheda bianca o nulla. Una società può rilasciare delega a un procuratore debitamente autorizzato.

Il Consiglio può stabilire tutte le altre condizioni che devono essere rispettate dagli azionisti per la partecipazione all'assemblea.

Per qualunque decisione attinente ai diritti degli azionisti di una particolare classe, può essere convocata un'assemblea distinta per la quale non è richiesto alcun quorum e nel corso della quale le delibere saranno approvate a maggioranza semplice dei voti espressi validamente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 12

Gli azionisti si riuniscono su convocazione del Consiglio in base all'avviso di convocazione che riporta l'ordine del giorno e che deve essere inviato almeno otto giorni prima della riunione a ciascun azionista all'indirizzo riportato nel libro dei soci, restando inteso che la Società non sarà tenuta a dimostrare l'effettivo espletamento di tale formalità nel caso in cui tale avviso sia anche pubblicato ai sensi della legge lussemburghese.

Se sono state emesse Azioni al portatore, l'avviso di convocazione deve inoltre essere pubblicato sul Mémorial Recueil des Sociétés del Lussemburgo, su un quotidiano lussemburghese e sugli altri quotidiani stabiliti dal Consiglio.

Tuttavia, qualora tutti gli azionisti siano presenti o rappresentati all'assemblea degli azionisti e dichiarino di essere completamente informati sul relativo ordine del giorno, l'assemblea potrà essere tenuta senza che la convocazione o la relativa pubblicazione sia stata inviata o effettuata.

Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di tre membri, che non devono necessariamente essere azionisti della Società. Ai sensi di quanto indicato in prosieguo, gli Amministratori sono eletti dagli azionisti durante l'assemblea generale annuale e rimangono in

carica fino alla successiva assemblea generale annuale e finché non vengano eletti i successori e questi non abbiano accettato tale incarico o, qualora tale data sia posteriore, fino alla data dell'elezione e relativa accettazione, restando comunque inteso che un Amministratore può essere destituito per giusta causa o meno e/o sostituito in qualunque momento con delibera degli azionisti. Nel caso in cui una carica di Amministratore si renda vacante per decesso, pensionamento o altro, gli Amministratori rimasti si riuniranno ed eleggeranno per cooptazione, a maggioranza di voti, un Amministratore che occuperà la carica vacante fino alla successiva assemblea degli azionisti.

Nel caso in cui un azionista intenda proporre una persona, che non sia un Amministratore dimissionario, quale candidato alla carica di Amministratore, questi dovrà inviargli comunicazione scritta alla Società con un preavviso di sette giorni che dovrà essere corredata da una comunicazione scritta e firmata dalla persona che intende candidare in cui questa esprime la propria volontà di essere eletta; RESTANDO SEMPRE INTESO CHE, qualora gli azionisti presenti all'assemblea acconsentano all'unanimità, il presidente di tale assemblea potrà omettere tali comunicazioni e sottoporre all'assemblea il nome di qualunque persona che sia in tal modo designata.

Durante l'assemblea generale degli azionisti, una mozione relativa alla nomina di due o più Amministratori della Società con un'unica deliberazione potrà avvenire solo previa approvazione dell'assemblea in tal senso presa all'unanimità dei voti.

Articolo 14

Il Consiglio sceglie fra i suoi membri un presidente e può scegliere uno o più vicepresidenti. Lo stesso può nominare anche un segretario, che non deve essere un Amministratore, che sarà incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle assemblee degli azionisti. Il Consiglio si riunisce su convocazione di due Amministratori, nel luogo indicato nella convocazione.

Il presidente presiederà tutte le riunioni del Consiglio e le assemblee degli azionisti, ma in sua assenza gli azionisti o il Consiglio possono nominare chiunque come presidente pro tempore a maggioranza dei voti dei presenti a tale riunione.

Le convocazioni delle riunioni sono fatte per iscritto e inviate agli Amministratori non meno di ventiquattro ore prima della riunione, salvo casi urgenti, nel qual caso la ragione dell'urgenza deve essere indicata nell'avviso di convocazione. Tale avviso può essere omesso, previo consenso scritto, inviato tramite cablogramma, telegramma, telex o telefax, di ciascun Amministratore. Per le riunioni individuali, che si tengono nel giorno, ora e luogo stabiliti da una precedente delibera del Consiglio, non è necessario alcun avviso di convocazione.

Ogni Amministratore può farsi rappresentare a una riunione del Consiglio da un altro Amministratore, al quale abbia conferito delega per iscritto, tramite cablogramma, telegramma, telex o telefax. Gli Amministratori possono inoltre esprimere il loro voto per iscritto, tramite cablogramma, telegramma, telex o telefax. Ogni Amministratore può inoltre partecipare alla riunione del Consiglio mediante videoconferenza o qualunque altro mezzo di telecomunicazione gli consenta di identificarsi e di partecipare in modo effettivo alla riunione.

Gli Amministratori possono agire solo nelle riunioni del Consiglio regolarmente convocate. Gli stessi non possono obbligare la Società con atti personali, salvo diversa delibera del Consiglio.

Il Consiglio può deliberare e agire validamente solo se alla riunione del Consiglio è presente o rappresentata almeno la maggioranza degli Amministratori. Le delibere sono adottate a

maggioranza di voti degli Amministratori presenti o rappresentati in tale riunione. In caso di pareggio il voto del presidente sarà decisivo. Un'assemblea non è ritenuta valida se la maggioranza degli Amministratori presenti o rappresentati è costituita da persone residenti nel Regno Unito.

Le deliberazioni del Consiglio possono anche essere adottate in forma di delibera con consenso scritto, che risulterà da uno o più documenti identici firmati da tutti gli Amministratori inviati tramite telex, telegramma o messaggio fax (ma in ogni caso confermati per iscritto).

Il Consiglio può nominare di volta in volta i procuratori della Società, compresi amministratori esecutivi, direttori generali, un segretario e tutti i vice direttori generali o vice segretari che ritiene necessari alle attività e alla gestione della Società. Ciascuna nomina può essere revocata in qualunque momento dal Consiglio. I procuratori non devono essere necessariamente Amministratori o azionisti. I procuratori nominati, salvo quanto diversamente indicato nel presente Statuto, hanno i poteri e le funzioni attribuite loro dal Consiglio.

Il Consiglio può affidare l'ordinaria amministrazione della Società e i poteri necessari ad attuare la politica e a conseguire l'oggetto sociale a persone fisiche o giuridiche che non siano necessariamente membri del Consiglio. Il Consiglio può inoltre conferire i propri poteri a un comitato formato da una o più persone (siano esse membri del Consiglio oppure no) che ritenga adatte allo scopo.

Articolo 15

I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati dalla persona che ha presieduto alla riunione.

Le copie o gli estratti da produrre in giudizio o in altre sedi sono sottoscritti da detto presidente o dal segretario o da due Amministratori.

Articolo 16

Il Consiglio ha il potere di compiere tutti gli atti di amministrazione e disposizione nell'interesse della Società. Tutti gli atti che non siano espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto all'assemblea generale degli azionisti sono di competenza del Consiglio.

Il Consiglio può compiere per conto della Società tutti quegli atti che lo Statuto non riservi espressamente agli azionisti nell'assemblea generale e ha inoltre, senza limitare la generalità di quanto precede, il potere di determinare la politica societaria e di investimento in base al principio della ripartizione dei rischi, nei limiti delle restrizioni agli investimenti imposte dalla Legge o dalle disposizioni vigenti o dal Consiglio.

Il Consiglio ha, in particolare, il potere di determinare la politica societaria. La conduzione dell'ordinaria amministrazione e degli affari della Società non interferirà con gli investimenti o le attività che sono soggetti alle restrizioni agli investimenti imposte dalla Legge o dalle norme e leggi vigenti nei Paesi in cui le Azioni vengono offerte per la vendita al pubblico, o che sono adottate di volta in volta con delibera del Consiglio e che dovranno essere descritte in ciascun prospetto afferente a un'offerta di Azioni.

Nel determinare o nell'attuare la politica d'investimento, il Consiglio può investire il patrimonio della Società in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, in quote di OICVM autorizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE e/o di altri organismi d'investimento collettivo, nel

significato a essi attribuito dall'Articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo capoverso della citata Direttiva, in depositi presso istituzioni creditizie, in strumenti finanziari derivati e in ogni altra attività ammessa, secondo quanto previsto nella Parte I della Legge del 2002.

Tali attività comprendono ma non si limitano a:

- i) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di uno Stato Riconosciuto (una "Quotazione ufficiale"); e/o
- ii) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico (un "Mercato Regolamentato") di uno Stato Riconosciuto; e/o
- iii) valori mobiliari di nuova emissione e strumenti del mercato monetario, a condizione che le condizioni d'emissione includano l'impegno a presentare la richiesta di ammissione alla Quotazione ufficiale o a una borsa valori di un Mercato Regolamentato e che tale ammissione sia ottenuta entro un anno dall'emissione;

(a tale scopo, per "Stato Riconosciuto" s'intende uno Stato membro dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") e tutti gli altri Paesi dell'Europa, dell'America del Nord e dell'America del Sud, dell'Africa, dell'Asia, dell'area del Pacifico e dell'Oceania);

- iv) strumenti del mercato monetario diversi da quelli ammessi a una Quotazione ufficiale o negoziati su un Mercato Regolamentato, con caratteristiche di liquidità e il cui valore possa essere determinato con precisione in qualunque momento, qualora l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia di per sé regolamentato al fine di proteggere gli investitori e il risparmio; comunque a condizione che siano:
 - emessi o garantiti da un'autorità centrale, regionale o locale, ovvero da una banca centrale di uno Stato membro dell'Unione europea ("Stato membro"), dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea per gli investimenti, da uno Stato non membro o – nel caso di uno Stato federale – da uno dei membri della federazione, oppure da un'organizzazione internazionale a carattere pubblico cui appartengono uno o più Stati membri; ovvero
 - emessi da un organismo i cui valori mobiliari sono tutti ammessi a una Quotazione ufficiale o negoziati sui Mercati Regolamentati di cui ai precedenti paragrafi (i) e (ii); ovvero
 - emessi o garantiti da un ente soggetto alla vigilanza prudenziale, in conformità con i criteri definiti dal diritto comunitario, o da un ente che è sottoposto e soddisfa le norme prudenziali che secondo la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") sono altrettanto rigorose delle norme sancite dal diritto comunitario; ovvero
 - emessi da altri organismi appartenenti a categorie approvate dalla CSSF, a condizione che gli investimenti in tali strumenti siano soggetti a misure di protezione degli investitori equivalenti a quelle previste ai tre capoversi precedenti e che l'emittente sia una società con patrimonio e riserve almeno pari a dieci milioni di euro (EUR 10 000 000), che presenti e pubblici bilanci annuali in conformità con la quarta direttiva 78/660/CEE, che sia un'entità che – all'interno di un gruppo di aziende che comprende una o più società

quotate in borsa – si occupi del finanziamento del gruppo, o che sia un'entità che si occupi del finanziamento di veicoli di cartolarizzazione che usufruiscono di una linea di liquidità bancaria.

La Società può anche investire in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli descritti ai precedenti paragrafi da i) a iv), a condizione che il totale di tali investimenti non superi il 10% del patrimonio netto attribuibile a ciascun Comparto;

- v) quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"), autorizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modifiche, e/o di altri organismi di investimento collettivo ("OIC") secondo il significato a essi attribuito in detta direttiva dall'Articolo 1, paragrafo 2, primo e secondo capoverso, a prescindere che siano ubicati o meno in uno Stato membro, a condizione che:
- questi altri OIC siano autorizzati in base a leggi che prevedono che essi vengano sottoposti a misure di vigilanza che, secondo la CSSF, sono equivalenti a quelle previste nel diritto comunitario, e a condizione che si garantisca una sufficiente cooperazione tra le autorità;
 - il livello di protezione dei detentori di quote di altri OIC sia equivalente a quello assicurato ai detentori di quote di un OICVM e, in particolare, a condizione che le norme che disciplinano la separazione delle attività, l'indebitamento, la concessione di prestiti, le vendite non coperte di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario siano equivalenti alle disposizioni della Direttiva 85/661/CEE e successive modifiche;
 - l'operatività degli altri OIC sia rilevata in bilanci semestrali e annuali per consentire di valutare le loro attività e passività, il reddito e la gestione nel periodo di riferimento contabile;
 - non oltre il 10% delle attività degli OICVM o degli altri OIC (o delle attività dei relativi Comparti, a patto che sia rispettato il principio di separazione delle passività dei diversi Comparti nei confronti di terzi), la cui acquisizione è prospettata, può – conformemente a quanto disposto nei documenti costitutivi di tali entità – essere investito complessivamente in quote di altri OICVM o di altri OIC.

Nessuna commissione di sottoscrizione o di rimborso può essere addebitata alla Società qualora questa investa in quote di altri OICVM e/o di altri OIC gestiti, direttamente o per delega, dal Gestore degli investimenti o da qualsiasi altra società cui esso sia legato per motivi di gestione o di controllo comuni, o per motivi di una consistente partecipazione diretta o indiretta.

I Comparti possono detenere fino al 10% del loro patrimonio netto in quote di OICVM o di altri OIC salvo diversamente disposto nel prospetto della Società;

- vi) depositi presso istituti creditizi, rimborsabili a vista o dai quali si possano effettuare prelievi, e la cui scadenza non superi i dodici mesi, a condizione che l'istituzione creditizia abbia sede legale in uno Stato membro ovvero, nel caso in cui la sede legale di tale istituzione sia ubicata al di fuori di uno Stato membro, a condizione che sia sottoposta a norme prudenziali che secondo la CSSF equivalgono a quelle previste dal diritto comunitario;

vii) strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti regolati in contanti ammessi a una Quotazione ufficiale o negoziati su un Mercato Regolamentato secondo quanto previsto ai precedenti paragrafi i) e ii); e/o strumenti finanziari derivati negoziati nel mercato fuori borsa (“derivati OTC”), a condizione che:

- l'attività sottostante sia rappresentata da strumenti descritti nei precedenti paragrafi da i) a iv), indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute, in cui il Comparto può investire in conformità con le sue politiche d'investimento;
- le controparti per le transazioni in derivati OTC siano istituti soggetti alla vigilanza prudenziale e appartengano alle categorie approvate dalla CSSF; e che
- i derivati OTC siano sottoposti quotidianamente a una valutazione affidabile e verificabile e possano in qualunque momento, su iniziativa della Società, essere venduti, liquidati o chiusi mediante una transazione di compensazione al loro valore equo.

Le transazioni con derivati finanziari possono essere utilizzate nell'ambito della strategia d'investimento o per assicurare una copertura alle posizioni assunte o per un'efficiente gestione del portafoglio.

La Società può investire fino a un massimo del 20% del patrimonio netto di qualsivoglia Comparto in titoli azionari e/o titoli di debito emessi dallo stesso organismo, quando l'obiettivo della politica d'investimento del Comparto in questione sia quello di replicare la composizione di un certo indice azionario o obbligazionario, riconosciuto dalla CSSF, a condizione che:

- la composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata;
- l'indice rappresenti un benchmark adeguato per il mercato cui si riferisce;
- le modalità di pubblicazione dell'indice siano consone.

Tale limite è innalzato al 35% quando ciò sia giustificato da condizioni eccezionali di mercato, soprattutto nei mercati regolamentati ove vi è una netta prevalenza di alcuni valori mobiliari o strumenti del mercato monetario. L'investimento entro questo limite è consentito solo per un unico emittente

La Società potrà inoltre investire fino a un massimo del 35% del patrimonio netto di ogni Comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dai suoi enti pubblici territoriali, da un altro Stato Riconosciuto o da organizzazioni internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri.

La Società potrà inoltre, secondo il principio della ripartizione dei rischi, investire fino al 100% del patrimonio netto di ciascun Comparto in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro, o dai suoi enti pubblici territoriali, da un altro Stato membro dell'OCSE, o da un organizzazione internazionale a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri, a condizione che tali valori appartengano ad almeno sei emissioni diverse e che i valori appartenenti a un'emissione non superino il 30% dell'attivo totale netto del Comparto.

Al fine di ridurre i costi operativi e amministrativi pur mantenendo un'ampia diversificazione degli investimenti, il Consiglio ha la facoltà di deliberare che una parte o l'intero patrimonio della Società sia amministrato in forma congiunta insieme ad altri cespiti attivi appartenenti ad altri fondi d'investimento o che una parte o l'intero patrimonio dei Comparti sia amministrato in forma congiunta dagli stessi.

Articolo 17

Nessun contratto o altra operazione fra la Società e un'altra società o azienda può essere pregiudicato o invalidato in virtù del fatto che uno o più Amministratori o procuratori della Società abbiano una partecipazione, o siano anche amministratori, soci, procuratori o impiegati dell'altra società o azienda. All'Amministratore o procuratore che ricopra anche la carica di Amministratore, o sia socio, procuratore o impiegato di un'altra società o azienda con cui la Società abbia un contratto o una relazione d'affari, non sarà impedito, solo per tale connessione e/o relazione con tale altra società o azienda, di prendere conoscenza, votare o agire relativamente a ogni materia attinente al contratto o alla relazione d'affari.

Qualora un Amministratore o procuratore della Società abbia un interesse personale in un'operazione della Società, questi deve rendere noto tale interesse al Consiglio e non può prendere in esame tale operazione o votare sulla stessa e sia l'operazione che l'interesse personale dell'Amministratore o del funzionario vengono riferite nella successiva assemblea degli azionisti. Tali regole non si applicano nel caso in cui il Consiglio voti su transazioni in cui qualunque Amministratore può avere un interesse personale, se esse vengono concluse "*at arm's length*" durante il normale corso degli affari.

L'espressione "interesse personale", come utilizzata nel paragrafo precedente, non comprende la relazione con o interesse in una questione, posizione od operazione che riguarda Lombard Odier Darier Hentsch & Cie o le società direttamente o indirettamente controllate da questa, o altre società o persone giuridiche stabilite di volta in volta a discrezione del Consiglio.

Articolo 18

La Società può risarcire a un Amministratore o procuratore, e ai suoi eredi, esecutori o amministratori, le spese ragionevoli sostenute dallo stesso in relazione ad azioni giudiziarie di cui è stato parte in causa per essere o essere stato Amministratore o procuratore della Società o, su richiesta di quest'ultima, di altre società di cui la Società è azionista o creditrice. Tale persona viene risarcita in qualunque circostanza, salvo nel caso in cui venga riconosciuta, nelle suddette azioni giudiziarie, come responsabile di dolo o colpa grave; nel caso di una transazione, il risarcimento viene concesso solo per questioni inerenti l'oggetto della transazione e per le quali, secondo il parere del consulente legale della Società, la persona alla quale deve essere attribuito il risarcimento non risulta aver commesso alcuna colpa grave o dolo. Il diritto al risarcimento di cui sopra non esclude altri diritti di cui la persona in questione potrebbe godere.

Articolo 19

La Società è vincolata dalla firma congiunta di due Amministratori o dalla firma congiunta di un Amministratore e di una persona cui il Consiglio ha delegato tale potere.

Articolo 20

L'assemblea generale degli azionisti nomina un "réviseur d'entreprise agréé" che svolge le funzioni previste dalla Legge.

Articolo 21

Come specificatamente indicato più avanti, la Società può in qualunque momento rimborsare le proprie Azioni, entro i limiti previsti dalla Legge.

Un azionista può richiedere in qualunque momento la conversione della totalità o di una parte delle Azioni possedute di una certa categoria corrispondente a un certo Comparto in Azioni della stessa categoria di un altro Comparto in base alla formula di conversione fissata di volta in volta dal Consiglio e riportata nel vigente prospetto della Società, a condizione che il Consiglio possa stabilire i limiti riguardanti, fra l'altro, la frequenza della conversione e l'assoggettamento della conversione al pagamento delle spese stabilite e riportate nel vigente prospetto e possa decidere che la conversione da o in determinati Comparti non sia autorizzata. Gli azionisti possono convertire le Azioni di una categoria in Azioni di un'altra categoria dello stesso o di un altro Comparto purché siano soddisfatte tutte le condizioni di sottoscrizione previste per la nuova categoria.

Un azionista può richiedere il rimborso da parte della Società della totalità o di una parte delle Azioni possedute nel rispetto degli importi minimi di rimborso stabiliti dal Consiglio e riportati nel prospetto informativo vigente a condizione che la Società non sia obbligata a rimborsare in un giorno di valutazione (come definito in prosieguo) più del 10% delle Azioni di una classe in emissione a tale data.

Se, in seguito alla richiesta di rimborso o di conversione, il valore residuo delle Azioni detenute da un investitore nella Società o in qualsiasi Comparto o categoria di Azioni che il Consiglio possa istituire si riduce oltre un determinato importo che il Consiglio può di volta in volta stabilire e indicare nel prospetto informativo, la Società potrà rimborsare o convertire le restanti posizioni detenute dall'investitore.

La Società non è obbligata a rimborsare in un giorno di valutazione più del 10% del numero di Azioni di un Comparto in emissione in tale giorno di valutazione. In caso di differimento di rimborso delle suddette Azioni, queste verranno rimborsate al prezzo del valore netto d'inventario di ciascuna Azione determinato nel giorno in cui verrà effettuato il rimborso.

I rimborsi in eccesso verranno differiti al giorno di valutazione successivo in cui saranno trattati in priorità.

Qualora in un giorno di valutazione le richieste di rimborso superino il 10% del numero di Azioni relative a un Comparto, la Società può decidere di vendere cespiti attivi di questo Comparto in una percentuale che si avvicina il più possibile a quella delle Azioni per le quali è stato chiesto il rimborso rispetto al totale delle Azioni in emissione. Nel caso in cui la Società eserciti tale opzione, la somma dovuta agli azionisti che hanno chiesto il rimborso delle proprie Azioni sarà basata sul valore netto d'inventario di ciascuna Azione, calcolato dopo la suddetta vendita o cessione. Il pagamento verrà effettuato immediatamente dopo la conclusione delle vendite e dopo il ricevimento da parte della Società del relativo ricavato in valuta liberamente convertibile.

Qualora in un giorno di valutazione le richieste di rimborso superino il 10% del numero di Azioni relative a un Comparto, la Società non sarà tenuta a rimborsare in un giorno di valutazione o per un periodo consecutivo di sette giorni di valutazione più del 10 % del numero di Azioni di un Comparto in emissione in tale giorno di valutazione o all'inizio di tale periodo. Di conseguenza, il rimborso potrà essere differito per non oltre sette giorni di valutazione dalla data di ricezione della richiesta di rimborso (ma sempre entro i limiti summenzionati). Nel caso in cui la Società eserciti tale

opzione, le Azioni saranno rimborsate in base al valore netto d'inventario di ciascuna Azione nel giorno di valutazione in cui la richiesta viene eseguita.

Su richiesta degli azionisti, la Società può optare per un pagamento in natura, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e degli interessi di tutti gli azionisti.

A tale riguardo, le conversioni sono considerate alla stregua dei rimborsi.

Il prezzo di rimborso è normalmente pagato entro cinque giorni lavorativi dal relativo giorno di valutazione o dalla data in cui i certificati azionari (se emessi) sono stati ricevuti dalla Società, se tale data è successiva, ed è basato sul valore netto d'inventario, secondo le regole fissate dal seguente Articolo 23, cui sono stati dedotti eventuali costi di negoziazione e un onere di rimborso stabilito di volta in volta dal Consiglio.

Il pagamento dei proventi derivanti dal rimborso può, nel caso di rimborso di Azioni di un Comparto dei Mercati Emergenti, essere differito qualora sussistano specifiche norme statutarie quali le limitazioni ai cambi in valuta, o qualunque altra circostanza al di fuori del controllo della Società che impedisca il trasferimento dei ricavi dei rimborsi nel Paese in cui è stata formulata la richiesta di rimborso.

Qualora in circostanze eccezionali la liquidità del portafoglio dell'attivo mantenuto in relazione alla classe di Azioni da rimborsare non sia sufficiente a consentire il pagamento da effettuarsi entro un certo periodo, tale pagamento verrà effettuato nel minor tempo ragionevolmente possibile, ma senza alcun interesse.

Ogni richiesta deve essere inviata o confermata dall'azionista in forma scritta alla sede della Società a Lussemburgo o presso un'altra persona fisica o giuridica designata dalla Società quale agente per il rimborso delle Azioni. Il certificato o i certificati azionari corredati dalla relativa prova del trasferimento o della cessione dovranno essere ricevuti dalla Società o dall'agente designato, prima che il prezzo di rimborso venga pagato.

Le Azioni rimborsate dalla Società vengono quindi annullate.

Articolo 22

Il valore netto d'inventario di ciascuna Azione (il "valore netto d'inventario"), il prezzo di sottoscrizione e il prezzo di rimborso delle Azioni di ciascuna classe devono essere fissati dalla Società almeno due volte al mese, in base alle regole del Consiglio (tale giorno o periodo per il calcolo di cui sopra viene nel seguito denominato "giorno di valutazione"), ma in ogni caso in modo tale che il giorno di valutazione non coincida con un giorno bancario festivo a Lussemburgo.

La Società può sospendere il calcolo del valore netto d'inventario, nonché l'emissione, il rimborso e la conversione delle Azioni di tale classe, nei seguenti casi:

a) per tutto il periodo in cui le principali borse o altro mercato presso cui è quotata una parte sostanziale degli investimenti del Comparto rimangono temporaneamente chiusi, ad eccezione del normale periodo feriale, oppure in cui le transazioni sono soggette a restrizioni o sono sospese;

b) qualora sussistano circostanze tali da costituire una situazione di emergenza per cui non è ragionevolmente possibile avere la disponibilità o valutare l'attivo netto della Società attribuibile a un Comparto;

c) qualora si verifichi un'interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare il prezzo o valore di uno qualsiasi degli investimenti attribuibili a ciascun Comparto o il prezzo corrente su di un qualunque mercato o borsa;

d) quando non è possibile trasferire i fondi che sono o che potrebbero essere utilizzati per la vendita o per il pagamento di investimenti afferenti a un Comparto;

e) qualora gli Amministratori ritengano che si siano verificate delle circostanze straordinarie tali da impedire o rendere dannosa per gli azionisti la negoziazione delle Azioni di un Comparto;

f) alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti allo scopo di deliberare sulla liquidazione della Società;

g) su decisione del Consiglio di liquidare un Comparto, alla data indicata nell'avviso dato in conformità con l'Articolo 28 del presente Statuto.

La Società sospenderà l'emissione, il rimborso e la conversione delle Azioni non appena sopraggiunga un evento tale da causarne la messa in liquidazione.

Agli azionisti che hanno fatto richiesta di rimborso di Azioni dovrà essere inviato un avviso di un'eventuale detta sospensione entro sette giorni dalla data della richiesta, e dovrà essere prontamente comunicata la cessazione della suddetta sospensione.

La sospensione applicata a una classe non avrà alcun effetto sul calcolo del valore netto d'inventario né sull'emissione, conversione e rimborso delle Azioni di qualunque altra classe.

Articolo 23

Il valore netto d'inventario di ciascuna Azione è espresso nella valuta di riferimento di ogni classe e/o categoria e viene calcolato in ogni giorno di valutazione dividendo i cespiti attivi totali della Società, pari al valore di mercato dell'attivo della Società in relazione a tale classe e categoria di Azioni al netto delle passività, per il numero di Azioni in circolazione della classe e categoria in questione.

Qualora gli Amministratori lo ritengano nell'interesse degli azionisti, alla luce di fattori quali la situazione generale del mercato, il livello di sottoscrizioni e rimborsi di un determinato Comparto e/o l'importanza del Comparto stesso, il valore netto d'inventario può essere rettificato affinché rispecchi gli scarti stimati relativi alle transazioni, le spese e gli oneri sostenuti dal Comparto per liquidare o acquisire degli investimenti al fine di onorare le transazioni nette in un certo giorno di valutazione.

Il calcolo del valore netto d'inventario di un'Azione viene determinato nei seguenti modi:

A. Si riterrà che gli attivi in ogni classe della Società comprendono:

a) la liquidità esistente in cassa, derivante da crediti o in deposito, compresi gli interessi maturati;

- b) tutte le cambiali e gli effetti pagabili a vista e tutti gli importi dovuti (compresi i ricavi di valori mobiliari venduti ma non ancora riscossi);
- c) tutti i valori mobiliari, le Azioni, obbligazioni, obbligazioni garantite, opzioni o diritti di sottoscrizione, warrants e altri investimenti e valori mobiliari appartenenti alla Società;
- d) tutte le quote/partecipazioni detenute in un organismo d'investimento collettivo e qualsivoglia altro titolo che appartenga alla Società;
- e) tutti i dividendi e i riparti dovuti alla Società in contanti o in natura, per quanto a conoscenza della stessa (la Società può tuttavia rettificare la valutazione sulla base delle fluttuazioni dei valori di mercato dei valori mobiliari a causa di pratiche di negoziazione quali le negoziazioni ex-dividendo o ex-diritto);
- f) tutti gli interessi maturati su ciascun valore mobiliare posseduto dalla Società, a meno che tali interessi non siano già compresi nel relativo capitale;
- g) le spese di costituzione e impianto della Società qualora non siano già state svalutate, a condizione che la svalutazione venga dedotta direttamente dal capitale della Società; e
- h) tutte le altre attività di ogni genere e natura, compresi i risconti attivi.

Il valore degli attivi viene determinato come segue:

1) il valore della liquidità esistente in cassa o in deposito, delle cambiali e degli effetti pagabili a vista e i ratei e risconti attivi, i dividendi in contanti e gli interessi deliberati o accantonati come sopra e non ancora ricevuti, sarà pari alla somma di tali poste, salvo il caso in cui appare improbabile che il loro ammontare venga integralmente pagato o ricevuto, nel qual caso tale valore sarà al netto delle riduzioni che la Società riterrà opportuno effettuare per riflettere il valore reale di quanto sopra;

2) il valore di tutti i titoli in portafoglio che sono ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori o sono negoziati su un altro Mercato Regolamentato è basato o sull'ultimo prezzo disponibile al quale essi sono negoziati sulle principali piazze, così come è stato indicato dal servizio di determinazione dei prezzi approvato dagli Amministratori, o sul prezzo di chiusura del giorno precedente, secondo quanto specificato nel prospetto per ciascun Comparto e/o categoria di investimento. Qualora tale prezzo non sia rappresentativo del valore reale dei suddetti valori mobiliari, questi, così come qualunque altro titolo in portafoglio che non sia negoziato e tutti gli altri investimenti, ivi inclusi i contratti a termine e i contratti d'opzione consentiti, saranno valutati sulla base del loro probabile valore di realizzo che sarà stimato con prudenza e in buona fede;

3) tutte le attività e passività espresse in valuta che non sia la valuta di riferimento della relativa classe o categoria dovranno essere convertite in tale valuta in base al relativo tasso di cambio a pronti fissato da una banca o da un'altra istituzione finanziaria responsabile.

4) le quote/azioni di organismi d'investimento collettivo saranno valutate all'ultimo valore netto d'inventario disponibile.

B. Si riterrà che le passività di ciascuna classe della Società comprendono:

- a) tutti i prestiti, le cambiali e altri importi dovuti;
- b) i compensi del Gestore, del Depositario, del Conservatore del Registro, dell'Agente di Trasferimento, del Domiciliatario e dell'Agente Amministratore; le commissioni di qualunque altro fornitore di servizi alla Società o a funzionari nominati dalla Società; altri costi operativi che comprendono, senza limitarsi a questi, i costi di acquisto e di vendita dei titoli sottostanti, i costi di transazione e le commissioni delle banche corrispondenti relative alla consegna e alla ricezione dei titoli o a transazioni in valuta estera, le spese governative, i compensi dei revisori e dei consulenti legali e fiscali in Lussemburgo e all'estero, gli interessi, i costi relativi alla compilazione delle relazioni di certificazione, i costi relativi alla registrazione e al mantenimento di tale registrazione in giurisdizioni straniere (inclusi i costi di traduzione e la remunerazione dei rappresentanti esteri), le spese legate alla distribuzione delle Azioni tramite i sistemi di clearing locali nel caso in cui, secondo gli usi locali, tali costi sono addebitati alla Società, la pubblicazione dei prezzi di offerta/rimborso, la distribuzione delle relazioni annuali e semestrali, le spese postali, telefoniche e di telex; le ragionevoli spese di marketing e promozionali;
- c) tutte le passività conosciute scadute o non ancora scadute, compresi gli importi relativi a eventuali dividendi dichiarati ma non ancora distribuiti;
- d) un congruo accantonamento per le tasse dovute nel giorno di valutazione o altri fondi di accantonamento o riserve autorizzate e approvate dagli Amministratori;
- e) tutte le altre passività della Società di qualunque tipo e natura, dovute a terzi.

Ai fini della valutazione delle proprie passività, la Società può tener debito conto di tutte le spese amministrative o altre spese di carattere regolare o periodico valutandole per l'intero esercizio o per altri periodi e dividendo l'importo in questione in maniera proporzionale per le relative frazioni di periodo.

C. Ai fini della valutazione in base al presente articolo:

- a) le Azioni della Società che devono essere rimborsate ai sensi dell'Articolo 21 del presente Statuto saranno considerate come esistenti e verranno tenute in conto fino al momento immediatamente successivo a quello specificato dagli Amministratori nel giorno di valutazione in cui viene effettuata la valutazione, e da quel momento in poi fino al pagamento del rimborso il relativo prezzo sarà considerato come un impegno della Società;
- b) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e le altre attività di ciascun portafoglio espressi in valuta diversa dalla valuta di riferimento della relativa classe o categoria dovranno essere valutati tenendo conto del o dei tassi di cambio di tale valuta di riferimento in vigore nel giorno e nell'ora stabiliti per la determinazione del suddetto valore netto d'inventario; e
- c) gli acquisti e le vendite di valori mobiliari concluse dalla Società in un certo giorno di valutazione avranno effetto da tale data, nei limiti in cui ciò è possibile.

D. Il Consiglio costituirà un portafoglio di attività relativamente a ciascun Comparto, nel modo seguente:

- a) i ricavi derivanti dall'assegnazione e dall'emissione di Azioni di ciascun Comparto dovranno essere imputati nei libri sociali al portafoglio di attività stabilito per tale Comparto, e l'attivo e il passivo nonché i profitti e le perdite attribuibili allo stesso dovranno essere imputati a tale portafoglio in conformità con le norme previste dal presente articolo;
- b) quando da un'attività deriva un'altra attività, quest'ultima dovrà essere imputata nei libri sociali allo stesso portafoglio di attività da cui è derivata e nel caso di rivalutazione dell'attività, l'aumento o la diminuzione di valore dovrà essere imputato al portafoglio afferente;
- c) quando la Società subisce una perdita relativa all'attività di un certo portafoglio o relativa a eventuali azioni intraprese in relazione all'attività di un certo portafoglio, tale perdita deve essere allocata al relativo portafoglio;
- d) nel caso in cui un'attività o una passività non possano essere attribuite a un certo portafoglio di attività, tale attività o passività potrà essere allocata pro rata a tutti i portafogli sulla base del valore netto d'inventario di ciascun portafoglio;
- e) alla data di registrazione fissata per la determinazione delle persone aventi diritto ai dividendi dichiarati per ciascuna Azione di uno stesso Comparto, i suddetti dividendi verranno dedotti dal valore netto d'inventario del Comparto interessato;
- f) nel caso in cui siano state create, all'interno di una classe, categorie di azioni, come indicato nell'Articolo 5 del presente Statuto, le regole di attribuzione indicate precedentemente saranno applicabili mutatis mutandis a tali categorie.

Articolo 24

Qualora la Società offra delle Azioni per la sottoscrizione, il prezzo unitario cui tali Azioni saranno offerte e vendute si baserà sul valore netto d'inventario delle Azioni della relativa classe e categoria, come indicato precedentemente, maggiorato di eventuali costi di transazione stimati e delle commissioni di sottoscrizione (se del caso e nella misura stabilita dal Consiglio) ed eventuali compensi agli agenti attivi nel collocamento delle Azioni dovranno essere pagati utilizzando l'aggiuntiva commissione di vendita (che non dovrà eccedere la somma eventualmente stabilita da tutte le leggi applicabili). Il prezzo così determinato ("prezzo di offerta") dovrà essere pagato entro il termine stabilito dagli Amministratori, che non dovrà essere superiore a quattro giorni lavorativi successivi alla data in cui le Azioni sono state assegnate.

Il prezzo di offerta può, su approvazione del Consiglio e in base alle leggi applicabili, e in particolare con riguardo a una speciale relazione dei revisori contabili che confermi il valore di ciascuna attività conferita in natura, essere versato, mediante conferimento alla Società di valori mobiliari accettati dal Consiglio e coerenti con la politica di investimento e con le limitazioni agli investimenti della Società.

Articolo 25

Il periodo contabile della Società inizierà il primo ottobre di ogni anno e terminerà l'ultimo giorno di settembre dell'anno successivo salvo per l'anno 2007 in cui inizia il primo gennaio e che si conclude il 30 settembre.

Le scritture contabili della Società saranno espresse in USD.

Articolo 26

Su proposta del Consiglio, l'assemblea degli azionisti delle relative classi o categorie di Azioni potrà deliberare circa l'allocazione del reddito netto annuo degli investimenti di ciascuna classe e categoria di Azioni. I risultati della Società possono essere distribuiti a condizione che venga mantenuto il capitale minimo della Società stabilito al precedente Articolo 5.

I dividendi potranno inoltre comprendere per le Azioni di distribuzione di ciascuna classe un accantonamento derivante da un conto di perequazione, che potrà essere aperto per tali Azioni di distribuzione, cui dovrà essere accreditato in caso di emissione di Azioni e addebitato in caso di rimborso di Azioni un importo calcolato in base ai ratei attivi attribuibili alle suddette Azioni di distribuzione.

Acconti sui dividendi potranno essere pagati in qualunque momento per ciascuna classe e categoria di Azioni, su delibera del Consiglio.

Qualora venga dichiarato un dividendo su un'Azione di distribuzione, un ammontare corrispondente deve essere attribuito a ciascuna Azione di capitalizzazione della stessa classe.

I dividendi dichiarati saranno normalmente pagati nella valuta di riferimento della relativa classe di Azioni o, eccezionalmente, in altra valuta decisa dal Consiglio, e saranno pagati nel luogo e giorno fissati dal Consiglio. Al Consiglio spetta anche la decisione finale sul tasso di cambio da applicarsi per la conversione dei dividendi nella valuta di pagamento.

Articolo 27

La Società stipulerà un contratto di gestione con Lombard Odier Darier Hentsch (Jersey) Limited ai sensi del quale quest'ultima agirà in qualità di Gestore dei portafogli della Società. In caso di risoluzione del suddetto contratto, in qualunque modo questa sia avvenuta, la Società, su richiesta del Gestore, cambierà tempestivamente la propria denominazione omettendo le parole "LODH".

Articolo 28

a) La Società può essere liquidata su delibera degli azionisti ai sensi delle disposizioni della Legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali.

b) Qualora il valore netto d'inventario della Società scenda al di sotto di USD 100 milioni oppure nel caso in cui il Consiglio lo ritenga opportuno a causa di cambiamenti della situazione economica o politica che abbiano effetto sulla Società, o qualora il Consiglio reputi che ciò sia nell'interesse degli azionisti, il Consiglio potrà rimborsare, previa comunicazione scritta a tutti i detentori di Azioni, nel giorno di valutazione indicato nella suddetta comunicazione, l'insieme (ma non una parte) delle Azioni non precedentemente rimborsate al valore netto d'inventario, ma senza applicare alcun onere di negoziazione o di rimborso. Al termine del periodo di preavviso, gli

Amministratori convocheranno immediatamente una riunione straordinaria degli azionisti per nominare un liquidatore della Società.

c) Qualora il valore netto d'inventario di un Comparto scenda al di sotto di USD 50 milioni o importo equivalente nella valuta di riferimento di un Comparto, o laddove venga presentata una richiesta di rimborso tale da far scendere il patrimonio di un Comparto al di sotto della soglia summenzionata, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga opportuno a causa di cambiamenti della situazione economica o politica che abbiano effetto sul Comparto, o qualora il Consiglio reputi che sia nell'interesse degli azionisti, il Consiglio potrà rimborsare, previa comunicazione scritta a tutti i detentori di tali azioni della Società, nel giorno di valutazione indicato nella suddetta comunicazione, l'insieme (ma non una parte) delle Azioni di tale Comparto al valore netto d'inventario, ma senza applicare alcun onere di negoziazione o di rimborso; oppure potrà, previo preavviso di un mese a tutti gli azionisti interessati (nel corso del quale gli azionisti potranno ottenere il rimborso delle proprie Azioni senza che siano applicati oneri di negoziazione o di rimborso), fondere il Comparto con un altro Comparto della Società o con un altro OICVM del Lussemburgo soggetto alla Parte I della Legge.

d) La chiusura di un Comparto con il rimborso obbligatorio di tutte le sue Azioni o la fusione di questo con un altro Comparto della Società, o con un altro OICVM del Lussemburgo soggetto alla Parte I della Legge, per motivi che non siano quelli esposti nel paragrafo precedente, potrà essere effettuata solo previa approvazione degli azionisti del Comparto che si intende liquidare o fondere, espressa durante l'assemblea generale del Comparto debitamente convocata che sarà ritenuta valida senza un quorum costitutivo minimo e che potrà deliberare a maggioranza semplice delle Azioni presenti o rappresentate e previo preavviso di un mese (nel corso del quale gli azionisti potranno ottenere il rimborso delle proprie Azioni senza che siano applicati oneri di negoziazione o di rimborso).

Nell'eventualità di fusione con un *fonds commun de placement*, la delibera sarà vincolante solo per gli azionisti che hanno votato a favore della fusione.

Al termine della liquidazione di un Comparto, i proventi non reclamati dagli azionisti saranno detenuti presso il Depositario per sei mesi, indi verranno depositati presso la Caisse de Consignation in Lussemburgo e decadranno dopo trent'anni.

e) L'accantonamento per i costi di scioglimento anticipato e di liquidazione sarà incluso nel calcolo del valore netto d'inventario a partire dalla data stabilita dal Consiglio e al più tardi alla data d'invio della comunicazione scritta di cui ai paragrafi b), c) e d).

Articolo 29

Il presente Statuto può essere modificato periodicamente dall'assemblea degli azionisti, con i requisiti di quorum e di maggioranza previsti dalla legge del Lussemburgo.

Articolo 30

Per quanto non previsto dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e relative modifiche e della Legge.

Si attesta che la presente è traduzione fedele del documento originale,
comprensivo dello Statuto datato 1° luglio 2008
della Lombard Odier Darier Hentsch Invest SICAV

Lombard Odier Darier Hentsch Invest SICAV